

Novità negli oneri per il soccorso e trasporto sanitario in montagna

La D.G.R.V. n. 1411 del 6 settembre 2011 aggiorna e definisce, in maniera precisa, le tariffe che le Aziende Sanitarie devono applicare in relazione ai servizi di soccorso e trasporto sanitario; al di là degli aspetti amministrativi di tale norma, è opportuno comunque far conoscere agli utenti dell'ULSS 1 ed ai frequentatori della montagna, quali sono gli aggiornamenti e le novità che sono state introdotte in relazione all'attribuzione delle spese.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

La Delibera chiarisce che le competenze organizzative per i Servizi di Emergenza territoriale fanno capo alla Centrale Operativa del SUEM 118 competente per territorio, che dispone, per tale funzione, sia di mezzi gestiti da Aziende Sanitarie o Strutture accreditate, che di ambulanze di proprietà di Associazioni di Volontariato in convenzione.

I servizi interospedalieri e quelli di trasporto sanitario sono di competenza di ciascuna Azienda ULSS o struttura accreditata che eroghi prestazioni di ricovero e/o di pronto soccorso.

ONERI DEL SOCCORSO SANITARIO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Sono interventi di soccorso quelli prestati ad utenti che richiedono accertamenti o trattamenti ospedalieri immediati, e che non possono recarsi in Pronto Soccorso con i propri mezzi; rispetto al passato, però, la normativa inserisce la novità che questi servizi possono essere messi a carico dell'utente se sussistono le seguenti condizioni:

- quando, dopo gli accertamenti, si sia verificato che non sussistano situazioni di urgenza-emergenza per cui le informazioni riferite dall'utente alla C.O. sono state diverse da quelle riscontrate;
- quando l'intervento è richiesto in difformità rispetto alle indicazioni di trattamento indicate dal medico curante, senza che vi sia stato un aggravamento delle condizioni cliniche;



- quando la chiamata sia stata originata da una assunzione incongrua di alcool;
- quando un utente rifiuti il trasporto (ad es. in caso di incidente), e successivamente lo stesso richieda nuovamente l'invio del mezzo.

La sussistenza o meno di tali requisiti è a carico della Centrale Operativa provinciale del SUEM, dopo segnalazione del medico di Pronto Soccorso competente per territorio.

INTERVENTI CON ELICOTTERO

La distinzione preliminare divide la tipologia delle missioni con elicottero in interventi HEMS (intervento di soccorso sanitario) e SAR (interventi di ricerca e recupero in ambiente impervio e ostile); l'onere dei servizi HEMS è a carico del Servizio Sanitario Regionale, mentre quello degli interventi SAR è a carico del SSR solo nel caso in cui l'utente soccorso sia affetto da patologie che richiedano accertamenti presso il Pronto Soccorso e/o ricovero ospedaliero; nel caso che la persona o le persone che vengono recuperate siano illese, e questo sia attestato dal medico in servizio, la prestazione viene fatturata a carico dell'utente, con un corrispettivo di 90€/minuto di volo (fino ad un massimo di € 7.500).

È da sottolineare che le tariffe indicate sono riferite a persone residenti nella Regione Veneto, e variano in caso di cittadini italiani residenti in altre regioni o stranieri.

INTERVENTI SAR SENZA L'IMPIEGO DELL'ELICOTTERO

Sono interventi SAR quelli svolti in ambiente impervio da parte del personale SUEM coadiuvato da personale tecnico del CN-SAS, o svolti in ambiente ostile esclusivamente da personale sanitario o non sanitario del CNSAS.

In questi casi, fatto salvo che come nei casi precedenti la gestione della chiamata è responsabilità della C.O. del SUEM 118 competente per territorio, l'onere del Servizio è a carico del SSR qualora l'utente soccorso sia affetto da patologie che richiedano l'accertamento in Pronto Soccorso e/o il ricovero ospedaliero; nel caso che la persona o le persone che vengono recuperate siano illese, e questo sia attestato dal medico presente, o dal medico di Pronto Soccorso competente per territorio, o laddove l'utente ritenga di allontanarsi senza sottoporsi a tali accertamenti, la prestazione viene fatturata a carico dell'utente, con un corrispettivo di € 200 come diritto di chiamata per ogni squadra, e € 50 aggiuntivi per ogni ora di operazioni oltre la prima, fino ad un massimo di € 1500 complessivi.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI SAR IN CASO DI ATTIVITÀ RICREATIVE AD ELEVATO RISCHIO DI SOCCORSO

È prevista la compartecipazione alla spesa in caso che l'utente/i soccorsi, anche se non illesi, siano stati impegnati in attività ricreative descritte nell'allegato A alla D.G.R.V. 1411 e che possono essere esemplificate come:

- alpinismo con scalate di roccia o accesso ai ghiacciai,
- arrampicata libera;
- scialpinismo;
- speleologia;
- parapendio o deltaplano anche a motore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci;
- sci acrobatico;
- rafting;
- mountain-bike in ambiente impervio;
- utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore e fuoristrada in ambiente impervio.



In questi casi, la tariffa applicata per il soccorso con sole squadre a terra è di € 200 come diritto di chiamata, e di € 50 aggiuntive per ogni ora di operazioni oltre la prima, fino ad un massimo di € 500 complessivi; in caso di intervento dell'elicottero la tariffa è di 25 €/min. di volo sino ad un massimo di € 500.

In caso di intervento congiunto di squadre a terra ed elicottero, si applicano gli stessi importi suindicati, fino ad un importo massimo complessivo di € 700.

Come si nota, in realtà questa compartecipazione alla spesa è la vera nuova norma inserita in relazione alla tariffazione delle prestazioni rese in ambito di soccorso; è da sottolineare come, analogamente a quanto già applicato in altri paesi della Comunità Europea, è stato considerato come questa tipologia di soccorsi comportino un notevole impiego di risorse e considerevoli rischi per il personale impiegato; pertanto, pur essendo il soccorso ritenuto un Livello Essenziale di Assistenza, l'Amministrazione Regionale ha ritenuto che quando un incidente avviene per attività come quelle sopra descritte non sia corretto far ricadere l'intero costo sulla collettività, introducendo un contributo a carico dell'utente soccorso. È altresì da considerare che alcune Associazioni (CAI, Dolomiti Emergency, ecc.) offrono ai loro associati, compresi nella quota sociale, una formula assicurativa che copre i costi eventualmente da corrispondere, come nei casi descritti.